



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Prot. N.400/Segr./5/2012

Roma, 27 gennaio 2012

- SIGNORI QUESTORI

LORO SEDI

e p.c. – SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

- PREFETTURE

LORO SEDI

- SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

- SIGNORI COMMISSARI DI GOVERNO DELLE  
PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto 6 ottobre 2011 “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”. Istruzioni operative

Sulla Gazzetta Ufficiale n.304, del 31 dicembre 2011, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 6 ottobre 2011 volto a dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 286/98 e successive modifiche, concernente il contributo economico che gli stranieri devono versare per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel citato provvedimento, all'art. 1 vengono stabiliti gli importi dovuti dallo straniero, la cui entità varia in relazione alla durata dell'autorizzazione al soggiorno, come di seguito riportato:

- a) euro 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari ad un anno;
- b) euro 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) euro 200 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett.a) del decreto legislativo n.286/98 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'organizzazione mondiale del





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione).

Sono esclusi dal versamento del contributo, ai sensi dell'art. 3, le sottototate categorie di stranieri:

- a) stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
- b) stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n.286/98 (figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare);
- c) stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
- d) stranieri richiedenti il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
- e) stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Vale sottolineare che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, il contributo in parola si va ad aggiungere agli oneri già a carico dello straniero relativi al costo del permesso di soggiorno elettronico, nonché alle spese relative all'accettazione delle istanze presso gli uffici postali e dell'imposta di bollo, che non subiscono variazioni.

L'onere del pagamento del contributo in parola decorre dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto, pertanto riguarderà le istanze presentate a partire dal 30 gennaio 2012.

Per quanto attiene alle modalità relative al versamento, il decreto in oggetto stabilisce che l'importo del contributo e del permesso di soggiorno elettronico devono essere versati in un'unica soluzione, tramite bollettino, sul conto corrente postale nr. 67422402, intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale *"importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico"*, disponibile presso tutti gli uffici postali.

Il versamento in parola costituisce, unitamente agli altri previsti dalla normativa vigente, requisito da verificare nell'ambito dell'attività istruttoria dell'Ufficio Immigrazione.

Se l'importo versato è inferiore rispetto a quello dovuto, l'operatore dovrà sospendere la trattazione della istanza in modo da consentire al richiedente l'integrazione dell'importo presso un ufficio postale *Sportello Amico*.

Al riguardo, si fa presente che nel sistema informatico *Stranieri web* è stata predisposta una apposita funzionalità che permette all'operatore, tramite apposito *link*, di generare una nota per il richiedente, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, nella quale sono indicate le modalità da seguire per il versamento, il numero dell'istanza e l'importo della somma ancora dovuta. A tal fine, Poste Italiane Spa provvederà a mettere a disposizione degli Uffici Immigrazione il relativo bollettino, riportante la causale *"integrazione pagamento"*. Si aggiunge che, al fine di agevolare l'attività dell'Ufficio Immigrazione, il sistema prevede la possibilità di selezionare gli importi ancora dovuti tra quelli predeterminati in relazione alle possibili ipotesi di integrazione. A seguito del pagamento integrativo l'istanza potrà proseguire l'ordinario iter istruttorio.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Qualora la somma corrisposta dallo straniero sia eccedente rispetto a quanto dovuto in relazione alla durata del permesso di soggiorno, il sistema è stato predisposto per generare una nota riportante le indicazioni utili allo straniero volte a richiedere il rimborso della parte eccedente. In tali casi l'istanza proseguirà l'ordinario iter di lavorazione.

Al fine di fornire una tempestiva e puntuale informazione agli stranieri, i Dirigenti degli Uffici Immigrazione avranno cura di assicurare la più ampia divulgazione del contenuto della presente, attraverso le iniziative ritenute più idonee a livello locale, coinvolgendo gli enti e associazioni operanti nel settore.

IL DIRETTORE CENTRALE

Rodolfo Ronconi